

**SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO)
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DI
CONSULENZA SPECIALISTICA, FORMAZIONE E SUPPORTO IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER 36 MESI**

CONTRATTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI.....	4
Art. 3 PERIODO DI PROVA	4
Art.4 VALORE DEL CONTRATTO	5
Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO.....	5
Art. 6 REVISIONE PERIODICA PREZZI	5
Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO	6
Art. 8 ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO	6
Art. 9 AVVIO DEL SERVIZIO – RINVIO	6
Art. 10 CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	6
Art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
Art. 12 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	8
Art. 13 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	8
13.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	9
Art. 14 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	9
Art. 15 DEPOSITO CAUZIONALE.....	9
Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	10
Art. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE.....	11
Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
Art. 19 RISERVATEZZA	12
Art. 20 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE	12
Art. 21 PENALI.....	13
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 23 FORO COMPETENTE	14
Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	14

Tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 11513540960, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Massimo Lombardo (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),

e

..... con sede legale in– C.F./P.IVA posta elettronica certificata rappresentata dal Legale Rappresentate(di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. si è stabilito di:

- a. aggiudicare la procedura “aperta” mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la, a codesta Società per un importo complessivo pari escluso iva;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 65 del D.Lgs. 36/2023) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data la società, a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € rilasciata in data che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data la Società ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

L’oggetto della presente fornitura è l’acquisizione di quanto sotto riportato:

- a) il servizio di Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati);

- b) la consulenza specialistica e il supporto tecnico al Titolare del Trattamento dei Dati per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- c) l'attività di formazione

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La durata del contratto è di 36 mesi ed avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, come da verbale del DEC, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

AREU si riserva la facoltà di prorogare fino ad ulteriori 12 mesi il servizio alle medesime condizioni affidate all'aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un importo presunto pari ad € 43.333,33 + IVA.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione per la fornitura di una piattaforma software web-based, per la gestione aziendale del sistema privacy in conformità al Regolamento UE 2016/679 per un importo/anno di € 8.000,00, pari ad € 24.000,00 + IVA per tre anni.

Art. 3 PERIODO DI PROVA

Il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine all'esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase erogativa del servizio.

Entro il termine di 20 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione (DEC) redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo:

1) il DEC avvierà il contraddittorio con l'operatore economico dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova e concedendo un termine di giorni 15 per eventuali controdeduzioni dell'affidatario;

- 2) il DEC, ove ad esito del contraddittorio ritenesse confermata l'inadeguatezza del servizio, predisporrà apposita relazione per il RUP dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato;
- 3) il RUP comunicherà all'operatore contraente, entro il termine massimo di 60 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 4) il RUP affiderà il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile, la graduatoria della procedura.

L'operatore economico uscente è tenuto alla restituzione delle eventuali dotazioni fornite dall'Ente o da AREU ai fini dell'esecuzione del contratto. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma sarà corrisposto quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di prezzo delle attività "a chiamata" effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio, salve le trattenute e/o l'escussione della garanzia per risarcire le spese sostenute e i danni eventualmente subiti dall'Ente contraente in conseguenza della risoluzione. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

Art.4 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del servizio in oggetto è pari ad € 130.000,00 escluso IVA al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente contratto, dal CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente contratto, dal CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Art. 6 REVISIONE PERIODICA PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo potrà essere riconosciuta alla scadenza di ogni annualità contrattuale e previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata e con opportuna documentazione a comprova.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione ricevuta e previo contraddittorio con la controparte, concluderà la procedura entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO

Si rinvia al contenuto del Capitolato.

Art. 8 ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO

Si rinvia al contenuto del Capitolato.

Art. 9 AVVIO DEL SERVIZIO – RINVIO

Si rinvia al contenuto del Capitolato.

Art. 10 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1°

gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG)

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

Art. 12 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 13 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

13.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura intellettuale dei servizi che vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di AREU, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

Art. 14 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso l'Ente Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Agenzia Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Ente Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato

articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto,

ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettera c), dell'art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, come di seguito riportate:

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di

progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ("AREU"), in qualità di titolare del trattamento, informa i partecipanti che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'assolvimento di tutte le attività collegate alla procedura di gara. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili. Ciascun interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del Garante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo affari.generalilegali@areu.lombardia.it o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati designato dal titolare: dpo@areu.lombardia.it iii) inviare una PEC all'indirizzo protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dati aziendali.

Art. 19 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 20 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

L'ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

Art. 21 PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi art. 126 comma1 D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Si procederà, inoltre, all'applicazione delle penali nei seguenti casi:

- € 200,00 per ogni mancata presenza on site del DPO e del TEAM DPO;
- € 500,00 per ogni mancata edizione formativa prevista.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltante nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di esecuzione del contratto sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è la d.ssa Domenica de Giorgio, Direttore della S.C. Affari generali e Legali, e il Responsabile della fase di affidamento è la d.ssa Eleonora Zucchinali,

Direttore S.C. Gestione degli approvvigionamenti (e-mail
approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Lombardo

f.to digitalmente

AGGIUDICATARIO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

f.to digitalmente